



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE
"CHRIS CAPPELL COLLEGE"

Viale Antium n°5 – 00042 Anzio (Rm) -

☎ 06/121126745/6- fax 06/67663925 ✉ rmpc4100c@istruzione.it
43° Distretto Scolastico -Cod. Fiscale 07183021000

Anzio 30/08/2021

Circolare N.3

OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO A.S. 2021/2022 - OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO.

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

AGLI ATTI

AL SITO WEB

OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO A.S. 2021/2022 - OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO.

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, si comunica che il **giorno 1/09/2021** il personale scolastico dovrà ufficialmente effettuare la presa di servizio **in sede** per l'a.s. 2021/2022, a partire dalle ore 7.30 per il personale ATA e dalle ore 9.00 per il personale docente (soltanto i docenti neo immessi in ruolo o trasferiti presso il Chris Cappell College), munito di certificazione verde (Green Pass) e di Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina chirurgica).

Si ricorda che chiunque accede nella sede dell'istituto dovrà osservare il protocollo di sicurezza che è pubblicato all'albo del sito web, nel banner "sicurezza nella scuola" lo stesso è integrato dal nuovo protocollo di sicurezza MIUR/OO.SS. con particolare riferimento all'uso della mascherina chirurgica e non più a quella di comunità.

Il personale neo-assunto, oltre alla presa di servizio, dovrà anche essere registrato e fornito di account google relativo alla piattaforma G-suite per partecipare al **Collegio dei docenti che si terrà in videoconferenza il giorno 1 settembre 2021.**

In attesa di ulteriori chiarimenti che dovranno essere forniti durante la Conferenza dei servizi del 31 agosto 2021 indetta dal MIUR, a cui parteciperanno tutti i dirigenti scolastici, **a partire dal giorno 1/09/2021 sarà verificato il possesso della carta verde**, si invita, pertanto, tutto il personale scolastico a collaborare durante le operazioni di verifica e, qualora non lo abbia già fatto, a premunirsi del Green Pass.

La **verifica del GP**, in attesa della piattaforma web che consentirà ai Dirigenti di verificare direttamente la validità dei certificati vaccinali, avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale "**APP VerificaC19**" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code

(in formato digitale oppure cartaceo).

2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

I nominativi dei verificatori delegati dal Dirigente scolastico saranno comunicati mediante avviso pubblicato all'ingresso della scuola e in prossimità della reception.

Per completezza di informazione si fornisce di seguito una sintesi circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse, allegate alla presente comunicazione, e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* all'art. 9-ter recita: *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”*.

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia momentaneamente in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente, salvo diverse indicazioni ministeriali.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto *“Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle*

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n 19/2020”.

Come ottenere il Green Pass.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una Ulteriore misura di sicurezza”.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Si allegano:

- Protocollo DPO
- Protocollo d'intesa MIUR/OO.SS.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Daniela Pittiglio

